

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 39-3439

L.R. 29/1999. Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

La Legge Regionale n. 29 del 18 novembre 1999 ha previsto, all'art. 4, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario, di seguito "Osservatorio", con finalità di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere e aggiornare tempestivamente dati statistici, di promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio e per fornire supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

La Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2006 e le successive "Linee Generali di Intervento", approvate con D.C.R. n. 134-37930 del 4 ottobre 2011, prevedono azioni a sostegno degli investimenti in capitale umano e per la formazione dei giovani ricercatori e lo sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi, al fine di costruire un sistema integrato di opportunità per chi opera nel sistema della ricerca.

Il Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Ministero dell'Istruzione e della ricerca e Atenei Piemontesi, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 – 1735 del 21 marzo 2011, individua azioni comuni di sostegno alla competitività del sistema universitario piemontese e, in attuazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, misure finalizzate a garantire e promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti, nonché a favorire il rafforzamento della programmazione regionale per le sedi e i corsi universitari di diretto interesse territoriale.

L'Osservatorio, dal 30 dicembre del 1999 ad oggi, ha svolto con continuità attività di analisi dell'efficacia delle iniziative a favore del diritto allo studio universitario, anche attraverso la valutazione di appositi indicatori, per cui la Regione Piemonte, attraverso l'Osservatorio stesso, ritiene opportuno sostenere tali processi nell'ottica di uno sviluppo complessivo del sistema universitario piemontese in stretta correlazione con gli Atenei e gli altri attori territoriali.

L'allegato A del Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione Piemonte 2015-2017, approvato con D.C.R. n. 40-4159 del 3 febbraio 2015, alla sezione "Istruzione Universitaria" dispone di "incrementare le funzioni dell'Osservatorio regionale per migliorare l'analisi, la valutazione e il monitoraggio degli interventi".

Il Comitato Regionale di Coordinamento (Coreco), di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25, nella seduta del 13 novembre 2015, ha avanzato la proposta di mettere a punto un Accordo tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi per la valorizzazione e gestione in comune delle funzioni dell'Osservatorio, finalizzate al potenziamento del sistema Universitario piemontese e di dare attuazione allo stesso, mediante stipula di apposita convenzione con idonea istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 29/99.

Nella seduta del 5 febbraio 2016 il Coreco ha approvato la bozza di Accordo con la quale la Regione Piemonte e gli Atenei, nel pieno rispetto delle proprie autonomie, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse, strutture, dati e informazioni necessari nonchè, iniziative e progetti condivisi, per realizzare in

particolare di azioni di supporto alle attività del Coreco, alle attività dell'Edisu (Ente Regionale per il diritto allo studio universitario del piemonte) e alle attività degli Atenei stessi.

Nella stessa seduta sono stati concordati l'entità massima delle risorse necessarie per lo svolgimento delle suddette attività, nonché le modalità di ripartizione delle risorse stesse tra Regione e Atenei con riferimento a ciascuna annualità, come di seguito riportate:

- Regione Piemonte Euro 128.000,00
- Università degli Studi di Torino Euro 50.000,00
- Politecnico di Torino Euro 40.000,00
- Università degli Studi del Piemonte Orientale Euro 30.000,00
- Università di Scienze Gastronomiche Euro 2.000,00

Le somme versate dagli Atenei, pari a Euro 122.000,00 annuali, saranno introitate dalla Regione Piemonte che, per dare attuazione a tale Accordo, provvederà a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 29/99 e a gestire le relative dotazioni finanziarie.

Si ritiene pertanto di approvare il suddetto schema di Accordo per la valorizzazione e gestione in comune delle funzioni dell'Osservatorio, finalizzate al potenziamento del sistema Universitario piemontese.

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

vista la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 29, ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale 24 aprile 2001, n. 164-14484 che disciplina le Modalità di funzionamento dell'Osservatorio;

preso atto della proposta del Coreco, espressa nella seduta del 13 novembre 2015 ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 29/99;

visto lo schema di Accordo, approvato dal Coreco nella seduta del 5 febbraio 2016, tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e per la gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, finalizzate al potenziamento del sistema universitario piemontese;

vista la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018” con cui sono state stanziare le risorse pari ad euro 128.000,00 sul capitolo 168984;

preso atto della D.G.R. 12-3369 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione.” assunta in data 30 maggio 2016 con la quale è stato assegnato l'intero stanziamento del cap 168984 a valere sulle annualità 2016-2018 al fine di stipulare il citato Accordo;

visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare, lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e per la gestione delle attività per il triennio 2016-2018 dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, finalizzate al potenziamento del sistema universitario piemontese, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Regione o suo delegato per la stipula del suddetto Accordo, previa assunzione di idonei provvedimenti d'impegno;
- di prevedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che il suddetto Accordo debba essere sottoscritto dalle parti interessate, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- di dare atto che gli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte, di cui all'art. 6 del suddetto Accordo, trovano copertura con le risorse stanziare a valere sul capitolo 168984 del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 04 “Istruzione universitaria”, per un importo che non potrà essere superiore a Euro 128.000,00 annuali;
- di dare atto che il totale degli oneri finanziari a carico degli Atenei piemontesi, relativamente al suddetto Accordo non potrà essere superiore a Euro 122.000,00 annuali;
- di dare atto che in relazione agli oneri finanziari a carico gli Atenei sono stati istituiti a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 il capitolo in entrata n. 27812 per i trasferimenti alla Regione da parte degli Atenei dei relativi contributi e il relativo capitolo di spesa 168053 per i trasferimenti all'Osservatorio regionale;
- di demandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'individuazione dell'istituzione con la quale sarà stipulata la convenzione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 29/99;
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d, del D.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “ Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Schema di Accordo tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario.

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 s.m.i., ed in particolare l'art. 15 che prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la Legge regionale n. 29/1999, ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, di seguito *“Osservatorio”*, con le finalità di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere e aggiornare dati statistici, promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio e fornire supporto all'attività del Comitato Regionale di Coordinamento, costituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
- la Legge regionale n. 4/2006 che istituisce il *“Sistema Regionale per la Ricerca e l'Innovazione”*, promuovendo, in particolare, azioni a sostegno degli investimenti in capitale umano e per la formazione dei giovani ricercatori e lo sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi, al fine di costruire un sistema integrato di opportunità per chi opera nel sistema della ricerca; le *“Linee Generali di Intervento”* approvate, ai sensi dell'art. 4 della già citata Legge regionale n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37-2369 del 22 luglio 2011), per il raggiungimento delle finalità della legge;
- la Legge n. 240/2010 recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e successivi decreti attuativi;
- l'Accordo quadro Regione/Miur/Atenei del 2011, ed in particolare le previsioni relative ad azioni comuni al fine di favorire il rafforzamento della programmazione regionale per le sedi e i corsi universitari di diretto interesse territoriale, individuando azioni comuni di sostegno alla competitività del sistema universitario piemontese e attuazione delle disposizioni della legge 30/2010, n. 240 con misure finalizzate sia a garantire e promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti, sia ad attuare i principi ispiratori della riforma anche in ordine alla definizione e alla valutazione degli indirizzi strategici del sistema;

PREMESSO CHE

- in coerenza con il dettato costituzionale e la legislazione nazionale vigente, la Regione Piemonte ha adottato numerosi strumenti normativi per sviluppare il Sistema regionale universitario nelle sue diverse componenti della ricerca, della didattica, dell'innovazione e del diritto allo studio universitario;
- gli Atenei piemontesi agiscono da anni nell'ottica di favorire strategie comuni ed interscambi di competenze e buone pratiche;
- l'Osservatorio, nel corso di questi anni, ha svolto attività su temi affini a quelli dell'analisi dell'efficacia delle attività universitarie, anche attraverso la valutazione di appositi

indicatori, per cui la Regione Piemonte, attraverso l'Osservatorio stesso, ritiene opportuno sostenere tali processi nell'ottica di uno sviluppo complessivo del sistema universitario piemontese in stretta correlazione con gli Atenei e gli altri attori territoriali;

- l'Allegato A del Documento di programmazione economico – finanziaria della Regione Piemonte 2015-2017 (DPEFR), approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 40-4159 del 3 febbraio 2015, nella sezione “Istruzione Universitaria” dispone di “incrementare le funzioni dell'Osservatorio regionale per migliorare l'analisi, la valutazione e il monitoraggio degli interventi”;
- gli Atenei piemontesi, nella riunione di Comitato regionale di coordinamento del 13 novembre 2015, hanno manifestato il proprio interesse a collaborare con la Regione per valorizzare e gestire le attività dell'Osservatorio;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo,

tra

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, con sede legale in Torino, piazza Castello n. 165, rappresentata dal Presidente pro tempore Sergio Chiamparino, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, piazza Castello n. 165, ed autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta regionale, delibera n.del.....(nel seguito “Regione”),

l'Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianmaria Ajani, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, via Verdi n. 8 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2016 (nel seguito “Università di Torino”),

il Politecnico di Torino, C.F. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Marco Gilli, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016 (nel seguito “Politecnico”),

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016 (nel seguito “Università Piemonte Orientale”),

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, C.F. 91022590045, con sede legale in Fr. Pollenzo – Bra (Cn), Piazza Vittorio Emanuele n. 9, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Piercarlo Grimaldi, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Frazione. Pollenzo – Bra, Piazza Vittorio Emanuele n. 9 ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2016 (nel seguito “Università Scienze Gastronomiche”),

Nel seguito anche tutti detti congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”; le parti accademiche anche congiuntamente dette “Atenei”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

Articolo 2 (Finalità)

La Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, riconoscendo il carattere strategico della reciproca collaborazione e nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per potenziare il Sistema universitario piemontese, anche attraverso la valorizzazione delle competenze dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio universitario, istituito ai sensi della L.R. n. 29/1999.

La Regione Piemonte e gli Atenei concordano che la collaborazione istituzionale in ambito regionale è presupposto per potenziare le fondamenta del Sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli Atenei piemontesi.

La Regione Piemonte e gli Atenei, nel pieno rispetto delle proprie autonomie, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse, strutture, dati e informazioni necessari, iniziative e progetti condivisi per realizzare le azioni previste dal presente Accordo.

Articolo 3 (Azioni)

Per le finalità di cui all'articolo 2, la Parti concordano di attivare le seguenti linee d'azione, tramite la valorizzazione e la gestione delle competenze presenti nell'Osservatorio:

- a) supporto alle attività del Comitato Regionale di Coordinamento, mediante:
 - raccolta, aggiornamento ed elaborazione di dati statistici;
 - studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli interventi inerenti il diritto allo studio universitario e sugli sbocchi occupazionali dei laureati;
 - raffronti con altri Atenei del sistema universitario italiano e, ove necessario, con quelli di altri paesi;
 - diffusione dei dati acquisiti e progetti elaborati, favorendo il citato confronto tra Atenei;
- b) supporto all'attività dell'EDISU, tramite:
 - elaborazione di dati;
 - svolgimento di analisi e ricerche, anche previsionali, sugli interventi gestiti dall'Ente o sui temi di suo interesse;
- c) supporto alle attività degli Atenei, mediante:

- valutazione e monitoraggio degli indicatori direzionali, con particolare riferimento alle grandezze che incidono sul livello di finanziamento statale e sull'attribuzione di risorse umane;
- attività connesse con l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi, dei corsi di studio e della ricerca;
- pianificazione strategica e programmazione triennale.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, le Parti possono concordare specifiche ulteriori linee di azione che si rendessero necessarie. In tal caso si procederà con scambio di lettere dirette a formalizzare i contenuti definitivi delle nuove attività concordate.

Le attività sopra delineate saranno contenute in un Piano di attività predisposto dal Comitato per il coordinamento di cui al successivo art. 5, contenente altresì le necessità logistiche e tempistiche inerenti l'utilizzo del personale dell'Osservatorio, concordate e formulate dalle Parti.

Ove lo ritengano opportuno, gli Atenei possono chiedere che il personale dell'Osservatorio svolga parte di queste attività presso gli uffici e le strutture degli Atenei stessi.

Articolo 4 **(Gestione delle attività dell'Osservatorio)**

Le Parti riconoscono che, per la gestione delle attività dell'Osservatorio, la Regione, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento, provvede a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 della L.R. n. 29/99, nonché nel rispetto della normativa vigente.

Detta convenzione dovrà contenere:

- le modalità di gestione delle attività, così come delineate al precedente art. 3;
- le indicazioni logistiche e tempistiche inerenti l'utilizzo del personale dell'Osservatorio, concordate e formulate dalle Parti nel Piano di attività di cui al precedente art. 3
- la durata della convenzione stessa, non superiore alla durata del presente Accordo;

Articolo 5 **(Comitato di Coordinamento)**

Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Coordinamento per l'organizzazione delle attività relative al presente Accordo.

Il Comitato provvederà alla predisposizione del Piano di attività di cui al precedente art. 3 e avrà, altresì, la funzione di valutare e monitorare la qualità delle azioni e delle proposte, le *performance* dei programmi e organizzare il flusso delle informazioni e della documentazione. Sulla base delle risultanze il Comitato potrà proporre alle Parti eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Accordo, compresa l'eventuale proposta di revisione degli oneri finanziari.

Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascuna Parte.

Articolo 6 **(Oneri finanziari)**

La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex art. 15 della L. 241/1990, impegna le Parti a partecipare agli oneri derivanti dall'attuazione delle specifiche attività di interesse comune previste dall'Accordo stesso.

Le Parti convengono altresì che tali oneri non potranno superare le seguenti soglie massime annuali:

- Regione Piemonte Euro 128.000,00
- Università degli Studi di Torino Euro 50.000,00
- Politecnico di Torino Euro 40.000,00
- Università degli Studi del Piemonte Orientale Euro 30.000,00
- Università di Scienze Gastronomiche Euro 2.000,00

Le somme dovranno essere versate dagli Atenei, come sopra indicate, entro il mese di giugno di ogni anno e saranno introitate dalla Regione Piemonte, in relazione alla funzione di gestore delle dotazioni finanziarie necessarie alla concreta realizzazione del presente accordo e per le finalità e gli utilizzi di cui ai precedenti articoli.

Le suddette somme saranno trasferite all'istituzione individuata ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 29/99 secondo le seguenti modalità:

- per il 2016 il 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 4 del presente Accordo e il saldo entro 30 giorni dalla trasmissione, alla Regione, dell'esito della valutazione relativa alla rendicontazione delle attività suddette da parte del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 dell'Accordo stesso sulla base del suddetto esito.
- ;
- per gli anni successivi di vigenza del presente Accordo, il 50% entro il mese di giugno e il saldo entro 30 giorni dalla trasmissione, alla Regione, dell'esito della valutazione relativa alla rendicontazione delle attività suddette da parte del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 dell'Accordo stesso sulla base del suddetto esito..

Eventuali economie saranno restituite alle Parti in proporzione alle soglie di compartecipazione massima annuale

Articolo 7 (Comunicazione ed informazione. Riservatezza)

La Regione e gli Atenei si impegnano reciprocamente ad uno scambio di dati e di informazioni utili, al fine di consentire lo svolgimento ottimale delle attività previste al precedente art. 3.

Le Parti si impegnano a segnalare esplicitamente, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate tra di esse o trasmesse all'ente di cui all'art. 4 in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dalla Parte detentrici dell'informazione confidenziale.

Le informazioni confidenziali, pertanto, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) non potranno: i) essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma; ii) utilizzate né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;

le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

- b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la/le Parte/i che ne è/sono venuta/e a conoscenza abbia/abbiano violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate da un'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione con le altre;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

Le Parti prendono atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse nell'ambito della attività svolte dall'Osservatorio. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo e delle attività svolte dall'Osservatorio previo consenso scritto della Parte interessata.

Articolo 9 (Durata dell'accordo e Recesso)

Il presente Accordo riguarda le attività inerenti il periodo 2016 - 2018 e scade il 31 dicembre 2018. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. Ciascuna parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione alle altre Parti con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 12 mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni. Infine il presente Accordo potrà cessare anche prima della sua scadenza naturale nel caso in cui venga modificato l'art. 6 (Oneri Finanziari) o laddove le Parti, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento, intendano modificare la gestione dell'Osservatorio.

Articolo 10 (Modifiche all'Accordo)

Ogni modifica al presente Accordo sarà apportata con successivi atti integrativi approvati dal Comitato Regionale di Coordinamento e da ciascuna delle Parti.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 12
(Legge applicabile e Controversie)

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 13
(Firma digitale, registrazione e imposta di bollo)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07 agosto 1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico della Regione Piemonte.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
